

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “EZIO GALOSI” DI MONTEROCCO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI.

CG:813219539C

tra

Comune di Ascoli Piceno

e

la Società/ Associazione/il RTI/Consorzio/.....

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Il Comune di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, Piazza Arringo n. 7, 63100, rappresentata ai fini del presente atto da _____, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____, giusti poteri conferitigli/le da _____ con _____ in data _____, ed elettivamente domiciliato/a ai fini del presente Contratto in _____, Via _____ (di seguito, per brevità, anche **"Concedente"** o **"Amministrazione"**)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona di _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da il _____ (di seguito, per brevità, anche **"operatore economico"** o **"Concessionario"** e, congiuntamente all'Amministrazione, anche le **"Parti"**)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona di _____ in qualità di _____ e legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____ repertorio n. _____ (di seguito, per brevità, anche **"operatore economico"** o **"Concessionario"** e, congiuntamente all'Amministrazione, anche le **"Parti"**)

PREMESSO CHE

- a) con determinazione a contrarre n. ---- del --- ----- 2019 del Dirigente del Settore 3 (tre) del Comune di Ascoli Piceno, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata per l'affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport "Ezio Galosi" di Monterocco e del palazzetto dello sport di Monticelli;
- b) il Comune di Ascoli Piceno ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di acquisizione del servizio oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione definitiva dello stesso;
- c) l'operatore economico è risultata aggiudicatario della procedura a tal fine indetta dal Comune di Ascoli Piceno per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- d) l'operatore economico ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche **"Codice dei Contratti pubblici"**), rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza

assicurativa richiesta della _____avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;

- e) il numero di repertorio del contratto è il seguente_____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- f) il concessionario dichiara che quanto risulta dal presente contratto definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse;

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche:
 - a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e) dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - f) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. La Concedente, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'A.V.C.P. (ora A.N.AC.), n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione del palazzetto dello sport "Ezio Galosi" di Monterocco e del palazzetto dello sport di Monticelli di proprietà comunale da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica, nel "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" di seguito anche "Capitolato" nonché alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.
2. Sono designati:_____quale Responsabile unico del procedimento e _____ quale direttore dell'esecuzione ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Il Concessionario, ai fini della stipula, ha comunicato alla Concedente il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile del Servizio (Sig.....), il quale assume il

ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

ARTICOLO 3 – DURATA

1. La durata delle presente Concessione è di 60 mesi decorrenti dalla data di inizio attività che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 4 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. La Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella Concessione iniziale e ove si verifichi un cambiamento del Concessionario che produca entrambi gli effetti di cui all'art. 175, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto di Concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 175, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi, la Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 175, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.
4. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 175, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016, previa verifica della Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.
5. La Concedente si riserva la facoltà, di apportare modifiche non sostanziali alla Concessione, secondo quanto previsto all'art. 175, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Nessuna variazione o modifica al presente contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 175 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 175 e, in quanto compatibile, 106 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario è riconosciuto al concessionario il pagamento, da parte del Comune di Ascoli Piceno, del seguente corrispettivo annuale:
 - € XXXX,XX al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

2. A titolo di corrispettivo della Concessione, al Concessionario è riconosciuto, inoltre, il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione del medesimo.
3. L'Amministrazione non verserà alcun ulteriore corrispettivo al Concessionario.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I Servizi dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte in conformità alle vigenti normative e nel pieno rispetto delle modalità tecnico – gestionali indicate nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica che anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 7 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Concessionario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste, il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
4. In considerazione di quanto precede, il Responsabile dei Servizi, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dell'organizzazione del Concessionario ovvero dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia chiaro per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione del Servizio, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente stessa.
5. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile del Servizio, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà

tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.

7. Nell'espletamento del Servizio, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi retributivi, previdenziali ed assicurativi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti nonché a tutti gli obblighi contrattuali in materia di lavoro, assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nonché a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal contratto collettivo di categoria applicabile.
8. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario e, se del caso, del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
12. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso, i relativi importi saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 12.
13. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del Servizio in ogni periodo dell'anno nel pieno rispetto del progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica.
14. È altresì cura del Concessionario provvedere affinché il personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi e degli Interventi si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale ed una corretta professionalità, e che sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nell'espletamento del Servizio, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
 - a) eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato, nell'Offerta Tecnica e nel presente contratto;
 - b) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - c) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e ambientali vigenti;
 - d) mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria le attrezzature e i mezzi ai fini della corretta esecuzione del Servizio;
 - e) garantire la formazione del personale;
 - f) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro,

- relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione del Servizio;
- g) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
 - h) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
 - i) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione degli assetti proprietari, della struttura di impresa e degli organismi tecnici e amministrativi;
 - j) fornire alla Concedente ogni informazione, report e/o documentazione richiesti dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
 - k) in caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 9 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto all'art. 174 del D.lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____, fermo quanto previsto dall'art. 174, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi dell'art. 174 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il Concessionario successivamente all'aggiudicazione della Concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa si impegna a comunicare alla Concedente: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. In ogni caso, il Concessionario comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la Concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per le prestazioni subappaltate.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento 2016/679/UE.
7. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 174, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Nelle ipotesi di inadempimento da parte del subappaltatore, è onere del Concessionario svolgere in proprio le attività nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla Concessione e dai relativi allegati.
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso dell'esecuzione del sub-contratto.
13. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis), del Codice dei contratti pubblici.
14. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, commi 10, 11 e 17 del D.lgs. n. 50/2016.

<in alternativa a tutto quanto sopra indicato, se il subappalto non è previsto, inserire quanto segue>

1. L'operatore economico, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento del Servizio e per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dei medesimi, il nome del sub-contraente e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 10 - PENALI

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 26 del Capitolato.
2. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel Capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05% (zerovirgolazero cinquepermille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA e costi della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al concessionario per iscritto dal direttore dell'esecuzione del contratto. Il concessionario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'Amministrazione ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia

giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

ARTICOLO 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, assume in proprio ogni responsabilità, per qualsiasi danno cagionato nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili - anche se eseguite da parte di terzi - a persone o beni riconducibili al Concessionario alla Concedente e/o a terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni non coperti e/o eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio medesimo, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando la possibilità, per la Concedente, di rivalersi sulla garanzia di cui all'articolo 12 nei limiti di quanto corrisposto.
5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto da quest'ultima, con conseguente escussione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo, per il Concessionario, di risarcire l'eventuale maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare alla Concedente, annualmente e con tempestività, la quietanza di pagamento del premio a comprova della validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, della nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ARTICOLO 12 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni (salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte del Concessionario), salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario.
2. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a _____ e con durata complessiva di 5 anni salvo quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo.

In alternativa, il Concessionario ha la facoltà di presentare una garanzia definitiva di durata pari a 3 anni decorrente dalla stipula del presente contratto e una successiva garanzia di durata biennale (per una durata complessiva pari a 5 anni), con obbligo di rinnovo da richiedere, da parte del Concessionario medesimo, almeno 60 giorni prima della relativa scadenza, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016. A seguito del rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale.

Resta inteso che ove il concorrente si avvalga di tale facoltà, l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente. In ogni caso, il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Anche in tale ipotesi, resta fermo quanto previsto nel successivo comma 9 del presente articolo.

2. La Concedente ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei Locali e addetti all'esecuzione della Concessione.
3. Salvo il risarcimento del maggior danno subito, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia nel caso di applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli rubricati *"Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali"*, *"Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro"*, *"Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa"*, *"Penali"*, *"Risoluzione per inadempimento del Concessionario"*.
4. La Concedente ha diritto di incamerare, in tutto o in parte, la garanzia definitiva per compensare i danni subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione degli importi eccedenti la somma incamerata laddove il danno subito superi la somma in questione.
5. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima nel termine 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. La Concedente chiederà al Concessionario la reintegrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
8. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata in proporzione all'avanzamento dell'esecuzione del presente contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo iniziale garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario, subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta regolare esecuzione dei Servizi e degli Interventi. Tale documento è emesso con periodicità semestrale dalla Concedente e deve riportare il resoconto delle verifiche di conformità trimestrali svolte con esito positivo. Il Concessionario dovrà inviare alla Concedente, per conoscenza, la comunicazione inoltrata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà alla Concedente il valore dello svincolo.
9. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. Al Concessionario è fatto divieto di cedere, pena la nullità del relativo atto, il presente contratto, fatti salvi i casi in cui la cessione ricorra a seguito di una delle vicende soggettive del Concessionario disciplinate all'art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, secondo le modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 14 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELLA CONCEDENTE

1. Ai sensi dell'art. 176 del D. Lgs. 50/2016 la Concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-*nonies* della Legge n. 241/1990, quando:
 - a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo del 258 TFUE;
 - b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora la Concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del Codice Civile.
3. Per quanto non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) sono state superate le soglie di cui all'art. 175, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1, lett. b) e c), del medesimo articolo;
 - b) sono state superate le soglie fissate dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 nel caso di modifiche sostanziali di cui all'art. 175, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
 - c) il Concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della Concessione in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla gara;
 - d) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito *antitrust* definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80,

comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

- e) la Concessione non avrebbe dovuto essere aggiudicata in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 11 *"Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa"*;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 18 *"Brevetti industriali e diritto d'autore"*;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- j) in caso di violazione del Patto di Integrità;
- k) in caso di perdita dei requisiti di idoneità professionale da parte del Concessionario.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. La Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali il Concessionario deve eseguire i Servizi e/o gli Interventi. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio

con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali applicate.

5. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dalla Concedente a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altro operatore economico le prestazioni ove la Concedente medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatta salva la possibilità di agire per il risarcimento del il maggior danno subito, la Concedente incamererà la garanzia definitiva.
8. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto di Concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto compatibile.

ARTICOLO 16 - RECESSO

1. La Concedente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso nei casi disciplinati dall'articolo 109 del D. Lgs. 50/2016 e in qualsiasi altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto fiduciario sottostante il presente contratto.
2. La Concedente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC.
3. Nella fattispecie di cui al comma che precede, il Concessionario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Ascoli Piceno. La Concedente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
5. In ogni caso, la Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti i casi previsti dalla legge.
6. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle forniture acquistate, il Concessionario manleverà e terrà indenne il Concedente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per scritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore della Concedente.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2 la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 19 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del codice civile, previa dichiarazione da

comunicarsi al Concessionario con pec/raccomandata a./r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.

3. Il Concessionario si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette)giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, in caso di cessione dei crediti il Concessionario si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 20 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del presente contratto di Concessione avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 21 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 26, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

6. Nel caso in cui il Concessionario violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare/Concedente, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Concedente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
7. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

Ascoli Piceno, li _____

La Concedente

Il legale rappresentante

Il Concessionario/L' operatore
economico

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____